



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTO

Il Presidente

Trento,

24 DIC. 2018

Prot. n. S110/18/ 782290 /8.4.8/2015-5

Oggetto: incarico temporanea reggenza della segreteria del comune di CALDONAZZO al segretario comunale dott. Alberto Santuari.

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

Premesso che la sede segretariale del comune di Caldonazzo è vacante;  
vista la nota prot. n. 7514 di data 14/12/2018 con la quale il sindaco del comune di Caldonazzo chiede di designare un segretario reggente per il periodo di tre mesi a partire dal 01/01/2019;  
verificata l'impossibilità di assicurare la copertura della sede segretariale incaricando un segretario di comune viciniore ai sensi dell'art. 60 della L.R. 05.03.1993 n. 4;  
preso atto dell'esito dello scorrimento della graduatoria provinciale disposto ai termini dell'art. 163 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, di cui alla Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;  
considerato che, conseguentemente, si può disporre il conferimento dell'incarico al dott. Alberto Santuari;

visto l'art. 163 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

visti gli atti sopra richiamati, depositati presso il Servizio Autonomie Locali;

**d i s p o n e**

di incaricare, per le ragioni meglio esposte in premessa, il segretario comunale dott. Alberto Santuari della temporanea reggenza a tempo pieno della segreteria comunale di Caldonazzo, a decorrere dal primo gennaio 2019 per i tre mesi a seguire, fino al 31 marzo 2019.

Al suddetto incaricato è dovuto lo stipendio iniziale di qualifica, oltre all'indennità integrativa speciale nella misura di legge ed alle competenze accessorie.

Gli emolumenti in questione dovranno formare oggetto di apposito atto deliberativo.

Il Sindaco del Comune interessato è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi della L. 1034/1971 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

- dott. Maurizio Fugatti -

